



**COMUNE DI ESTERZILI**  
Provincia Sud Sardegna

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 10 Del 09-04-2021

**Oggetto: Approvazione delle tariffe e numero di rate e scadenziario pagamenti relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 16:36, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Melis Renato</b>	<b>P</b>	<b>Migali Milena</b>	<b>A</b>
<b>Boi Matteo</b>	<b>P</b>	<b>Deiana Raffaella</b>	<b>P</b>
<b>Olianas Valentina</b>	<b>P</b>	<b>Ghiani Tonello</b>	<b>P</b>
<b>Olianas Federico</b>	<b>P</b>	<b>Depau Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Deiana Ciro Costantino</b>	<b>P</b>	<b>Depau Anna</b>	<b>A</b>
<b>Deiana Albina</b>	<b>A</b>		

risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco Melis Renato assistito dal SEGRETARIO COMUNALE COPERSINO SERENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale(IUC), precisando che:

- «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della citata imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

- 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

- «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 09-04-2021 COMUNE DI ESTERZILI

- «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

1. con decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 è stato prorogato al 31.03.2021;
2. si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 20.05.2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 12 del 30.04.2015, nella parte relativa alla TARI e modificato con deliberazione del C.C. n. 3 del 23.02.2018;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma

15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico, di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.05.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario, poiché il presente atto

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 09-04-2021 COMUNE DI ESTERZILI

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000(cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

Sentita l'illustrazione da parte del Sindaco, con numero di voti 8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano, in modalità di distanziamento sociale, con votazione unanime,

### **DELIBERA**

di approvare per l'anno 2021, le seguenti tariffe della TARI:

#### **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

	<b>Categoria</b>	<b>sottocategoria</b>	<b>tipo utenza</b>	<b>†_Fissa</b>	<b>†_Variabile</b>
1	Uso domestico	1 Cat. domestica 1 occupante	Domestico	0,780201	58,32406
1		2 Cat. domestica 2 occupanti	Domestico	1,006711	109,357612
1		3 Cat. domestica 3 occupanti	Domestico	1,065435	149,455404
1		4 Cat. domestica 4 occupanti	Domestico	1,098992	189,553195
1		5 Cat. domestica 5 occupanti	Domestico	1,132549	236,941494
1		6 Cat. domestica 6+ occupanti	Domestico	0,922817	0

#### **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>Categoria</b>	<b>tipo utenza</b>	<b>†_Fissa</b>	<b>†_Variabile</b>
1	Musei biblioteche scuole associazioni culto	Non domestico	0,18012	0,172194
2	Campeggi distributori carburanti impianti spor.	Non domestico	0	0
3	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
4	Esposizioni autosaloni	Non domestico	0	0
5	Alberghi con ristorante	Non domestico	0,454803	0,433405
6	Alberghi senza ristorante	Non domestico	0	0
7	Case di cura e riposo	Non domestico	0,468312	0,446053
8	Uffici agenzie studi professionali	Non domestico	0,436791	0,416867
9	Banche e istituti di credito	Non domestico	0,238659	0,22862
10	Negozi abbigl. calzature libreria ferramenta	Non domestico	0,472815	0,448485
11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	Non domestico	0,571881	0,542851
12	Attivita artigianali tipo botteghe	Non domestico	0,351234	0,333202
13	Carrozzeria autofficina elettrauto	Non domestico	0,531354	0,503937
14	Attivita industriali con capannoni di produzione	Non domestico	0	0
15	Attivita artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	0,364743	0,346335
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	Non domestico	2,494665	2,370841
17	Bar caffe pasticceria	Non domestico	1,972317	1,872741
18	Supermercato pane macelleria salumi gen. alim.	Non domestico	0,256671	0,243213

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 09-04-2021 COMUNE DI ESTERZILI

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	0,963643	0,914481
20	Ortofrutta pescherie fiori pizza al taglio	Non domestico	1,337393	1,27395
21	Discoteche night club	Non domestico	0	0

Di confermare, per l'anno 2021, le riduzioni già adottate per l'anno 2020, con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.07.2020, che sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

Cod_rid	tipo	Descrizione_riduzione	%_rid	Applicazione_riduzione
1	Riduzione	Riduzione uso stagionale	30	Tariffa fissa e variabile
2	Riduzione	Riduzione unico occupante	30	Tariffa fissa e variabile
3	Riduzione	Riduzione soggetti estero	30	Tariffa fissa e variabile
4	Riduzione	Utenze distanti mt 1000-3000	40	Tariffa fissa e variabile
5	Riduzione	Utenze distanti > mt 3000	20	Tariffa fissa e variabile

Di dare atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia Sud Sardegna con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 100 del 10.10.2019;

Di stabilire che il pagamento avverrà in 4 rate con le seguenti scadenze:

1. versamento prima rata del tributo entro il 01 agosto 2021;
2. versamento seconda rata del tributo entro il 30 settembre 2021;
3. versamento terza rata del tributo entro il 8 novembre 2021;
4. versamento quarta rata del tributo entro il 15 dicembre 2021.

Di stabilire inoltre il pagamento in un'unica soluzione entro il 30.09.2021.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 09-04-2021 COMUNE DI ESTERZILI

Vista la necessità di provvedere alla sua approvazione, con numero di voti 8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano, in modalità di distanziamento sociale, con successiva votazione resa unanime,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 13-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**ARESU PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 13-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**ARESU PIETRO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Melis Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE  
COPERSINO SERENA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
Lì 13-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
COPERSINO SERENA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2021

per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
COPERSINO SERENA